



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO ARDUINI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni
C.F. :80015070347 Codice Univoco:UFDHD3



Via Chiesa n° 2

e-mail: pric81500n@istruzione.it

Tel. 0521843138

43024 Neviano degli Arduini
(PR)

PEC: pric81500n@pec.istruzione.it
sito: <https://icnevianoarduini.edu.it/>

Prot. n. *vedasi segnaturo*

A tutto il personale

Docenti scuola Primaria e ATA

Alla DSGA

OGGETTO: Direttiva recante disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni per l'anno scolastico 2026-2027

Si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. **Si ricorda che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.** Nell'adempimento del dovere di vigilanza grava sul personale scolastico l'obbligo di diligenza.

premesse che

- la **Vigilanza è un obbligo** che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via prioritaria i Docenti e i Collaboratori Scolastici;
- al **Dirigente Scolastico** non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2047 e 2048 del Codice Civile), per cui risulta di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nella Scuola e la disciplina tra gli alunni;
- al **DSGA** spetta il compito di predisporre attraverso il Piano delle attività l'organizzazione di tutto il personale ATA.
- il personale ATA è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U.D.Lsg.81/08;
- **al personale scolastico** è fatto obbligo di servizio vigilare, sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono agli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola fino al momento dell'uscita;
- la vigilanza è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi;
- nel caso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, **il personale scolastico ha l'obbligo di riaffidare gli alunni**, al termine delle lezioni, **ad un familiare** o a un suo delegato (tra cui addetto servizio di trasporto comunale), purché maggiorenne;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del Dlgs. n. 165/2001
Visto il CCNL Scuola vigente
Visto il T.U. n. 297/94 art.10
Visto il D.Lgs.81/2008
Visto il Codice Civile
Visto il Regolamento
d'Istituto
Visto il Codice di
comportamento [sito](#)

Firmato digitalmente da SILVIA ARTIOLI

dispone la seguente direttiva di vigilanza degli alunni

Art. 1

LIMITI TEMPORALI

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno/a entra negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico fino al momento in cui esce.

L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" al genitore o suo delegato. Le misure organizzative adottate concernono:

- lo svolgimento delle attività didattiche
- i cambi di turno tra i docenti delle classi
- l'intervallo
- il tempo mensa e dopo mensa
- gli spostamenti tra le aule
- gli spostamenti tra l'edificio scolastico e la palestra/piscina/mensa
- le aree cortilive
- l'entrata e l'uscita
- i viaggi d'istruzione /uscite sul territorio

Art. 2

INGRESSO DEGLI ALUNNI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (**art. 44 – CCNL 2019-21**), secondo gli orari definiti in ciascun plesso. Il ritardo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando" in quanto l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Il collaboratore scolastico è responsabile della vigilanza nel percorso che lo studente compie dall'ingresso fino alla propria aula. Nei primi giorni di accoglienza, ove previsto, gli insegnanti vigilano sugli alunni che accompagnano nelle rispettive aule. Il collaboratore sorveglia gli spazi esterni all'edificio il passaggio attraverso le porte di ingresso durante l'entrata degli alunni; cura poi la chiusura dei cancelli e delle porte dopo il suono della campanella di avvio delle lezioni; cura altresì l'ingresso degli eventuali alunni che arrivino in ritardo.

Non è ammesso l'ingresso nelle pertinenze scolastiche del plesso prima dell'orario previsto per la presa di servizio dei docenti, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, e relativa presa in carico della vigilanza. La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nelle pertinenze scolastiche.

Nelle situazioni di carenza improvvisa di personale docente, il collaboratore scolastico di turno deve posizionarsi in modo da tener sotto controllo gli alunni.

Art. 3

CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti deve essere effettuato il più celermente possibile. I docenti che iniziano il proprio servizio, dopo la prima ora, sono tenuti a farsi trovare all'inizio dell'ora già nei pressi dell'aula per consentire un rapido cambio turno al collega che deve raggiungere un'altra aula. In caso di compresenza, si può affidare la classe al collega che vi rimane a prestare il proprio servizio per poter così raggiungere celermente l'altra classe. I collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi dei docenti collaborando nella vigilanza delle classi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula.

In caso di ritardo o assenza del docente, i collaboratori scolastici in servizio al piano sono tenuti a vigilare sugli alunni, dando tempestiva comunicazione all'ufficio di segreteria o al docente referente di sede affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

I collaboratori devono comunque sempre vigilare sugli alunni fino all'arrivo dell'insegnante in servizio.

I collaboratori devono posizionarsi in modo tale da garantire vigilanza sul gruppo classe senza perdere di vista il corridoi di propria pertinenza.

Art. 4

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Durante l'attività didattica, il responsabile della vigilanza sugli alunni in aula è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta la vigilanza sulla sicurezza e l'incolumità degli alunni e l'adozione in via preventiva di tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo.

Il docente che, durante l'espletamento delle attività didattiche, si trovi per comprovati motivi, nella necessità di allontanarsi dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

Il collaboratore non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come di evince dal Profilo professionale (CCNL), ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici sono pertanto tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti. Devono sorvegliare l'accesso ai servizi igienici degli alunni durante l'orario di lezione e il rispettivo rientro in aula.

Si ricorda a tutto il personale docente che gli educatori o gli assistenti ad personam non sono responsabili del gruppo classe né tanto meno della loro vigilanza, pertanto non possono essere utilizzati per sostituzioni in assenza del docente. Analoga cosa vale per tutte le persone che a vario titolo entrano come esperti in classe.

Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi, in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio verso le vie di fuga.

Art. 5

INTERVALLO

Per tutti i gradi di scuola l'intervallo può effettuarsi sia negli spazi interni che esterni, in base alle condizioni meteorologiche, sotto la sorveglianza dei docenti in servizio e un **Piano di sorveglianza** redatto dai docenti in accordo con il docente Responsabile di sede e il Dirigente Scolastico. Per favorire la sorveglianza degli alunni delle diverse classi è possibile individuare e segnare spazi prestabiliti per effettuare l'intervallo. I collaboratori scolastici, durante l'intervallo, sorvegliano gli spazi comuni e i servizi igienici.

Art. 6

MENSA E DOPO MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla scuola per quegli alunni che ne fanno richiesta, è affidata ai docenti in servizio.

Art. 7

SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

I docenti sono invitati a non far uscire dall'aula gli alunni se non per recarsi ai servizi igienici; anche in quest'ultimo caso devono avere cura di assicurarsi della presenza del collaboratore scolastico che sorveglia il piano/corridoio. Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra o dall'aula a laboratori, palestre, aule tematiche, spazi all'aperto. Tali spostamenti possono essere effettuati mantenendo l'ordine e in silenzio, per evitare di arrecare disturbo alle altre classi.

La vigilanza, durante le attività motorie, è affidata all'insegnante di educazione fisica.

Art. 8

USCITA DEGLI ALUNNI

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni della Scuola Primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne delegata, o accompagnati allo scuolabus.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno possa avvenire nella massima sicurezza e tranquillità.

I collaboratori scolastici accompagnano gli alunni trasportati dallo scuolabus fino al mezzo di trasporto. In caso di ritardo dello scuolabus, lo stesso va atteso all'interno dell'edificio scolastico.

I collaboratori devono vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani/corridoi, controllare le porte di uscita e il cancello e collaborare con i docenti nell'affidamento degli alunni a genitori o ai loro delegati.

Firmato digitalmente da SILVIA ARTIOLI

Art. 9
AREE CORTILIVE

L'ingresso nel cortile della Scuola è autorizzato e riservato a tutto il personale scolastico durante le lezioni. È vietato, nel cortile dei vari plessi, il passaggio di auto e altri mezzi non autorizzati.

Art. 10 VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di eventuali uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero degli accompagnatori.

In accordo con gli educatori e con la Cooperativa di riferimento, si autorizza la loro presenza nelle uscite didattiche.

Art. 11
INCIDENTI E MALESSERI DEGLI ALUNNI
(si veda protocollo malori/infortuni)

In caso di incidenti o malesseri improvvisi che possono occorrere agli alunni si avviserà tempestivamente la famiglia per telefono affinché il genitore venga a prelevare l'alunno.

Se le condizioni dell'alunno dovessero aggravarsi si interverrà laddove possibile con le norme di pronto soccorso e si procederà a chiamare direttamente il 112/118.

Art.12
INFORTUNIO SCOLASTICO
(si veda protocollo malori/infortuni)

Nel caso si verifichi un infortunio scolastico il docente deve denunciare immediatamente l'incidente su apposito modulo e inoltrare lo stesso all'ufficio di segreteria, che invierà la pratica alla compagnia assicurativa con la quale la scuola ha stipulato il contratto.

Art. 13
INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

I Collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. E' vietato l'accesso assoluto ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico nei locali della Scuola. L'accesso di estranei, anche autorizzati, deve essere annotato su apposito registro avendo cura di non riportare dati personali non strettamente necessari allo scopo.

In caso di presenza di squadre di operai per lavori di manutenzione nell'edificio scolastico, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Art. 14
SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero hanno l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola. I docenti non saranno impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte, ma semplicemente nella vigilanza.

Art.15
UTILIZZO DI CELLULARI O DISPOSITIVI
TECNOLOGICI O APPARECCHI DI REGISTRAZIONE
AUDIO/VIDEO (Circolare Ministeriale 5274 del 11/07/2024)

E' vietato in classe l'uso di cellulari o dispositivi tecnologici o di apparecchi di registrazione audio/video ad uso personale, a tutto il Personale Docente e ATA e agli alunni.

Per gli alunni la trasgressione di tale indicazione comporta interventi disciplinari e solleva la scuola da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei cellulari stessi. Per qualsiasi urgenza si può utilizzare il telefono della scuola.

In caso di infrazione il docente notifica alla famiglia la stessa tramite registro elettronico/diario personale.

Firmato digitalmente da SILVIA ARTIOLI

Art. 16
SANZIONI DISCIPLINARI

Il mancato rispetto di ogni disposizione contenuta nella presente ed eventuali reiterati comportamenti non corretti saranno soggetti a sanzione disciplinare come previsto dal CCNL vigente e dal D.Lgs. 150/2009, secondo quanto prescritto dall'art.55bis c.1 del D.Lgs.165/2001. Infine si ricorda che l'omessa sorveglianza di un minore configura responsabilità penale e civile.

I referenti di ogni plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale di tutte le disposizioni contenute nella presente Direttiva.

Ai sensi della vigente normativa, la presente comunicazione si configura come 'ordine di servizio' per tutto il personale della scuola



Il Dirigente scolastico
(*prof.ssa Silvia Artioli*)

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)